Statuto della Fondazione Calabria Film Commission

Art. 1 Costituzione

Su iniziativa della Regione Calabria, Socio fondatore e in ottemperanza alla L.R. n.1./2006 è costituita la Fondazione denominata *Calabria Film Commission* che non persegue scopi di lucro. La Fondazione ha durata illimitata.

La denominazione della fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Sede

La Fondazione *Calabria Film Commission* ha sede legale e operativa in Germaneto di Catanzaro presso il palazzo della Giunta Regionale.

Art. 3 Finalità

La Fondazione si propone di:

- sostenere e stimolare con continuità di azione il progressivo sviluppo qualitativo e quantitativo della cultura e della filiera cinematografica in Calabria fornendo idoneo supporto finanziario, strutturale, centro di competenza e consulenza;
- promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche, televisive, web, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Calabria;
- stimolare e rafforzare la capacità di azione economica delle imprese di produzione, distribuzione e formazione audiovisive, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture necessarie;
- promuovere e valorizzare la filiera dell'audiovisivo e le produzioni, il materiale audiovisivo e filmico d'archivio, il patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico della Calabria, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio, favorendo una rinnovata attrattività del territorio regionale;
- promuovere attività di coordinamento con altre istituzioni, strutture nazionali ed internazionali simili anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali;
- sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella regione, concedendo contributi ed agevolazioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;
- interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti che insistono sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive, web e pubblicitarie;
- favorire la conoscenza e la divulgazione delle soluzioni e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;

- attrarre investimenti e favorire l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali, statali ed europei, compresi quelli della coesione territoriale.
- promuovere e favorire la diffusione della cultura, dell'arte cinematografica e audiovisiva in Calabria mediante la promozione di convegni, seminari, studi, ricerche, corsi, conferenze, incontri con operatori del settore, festival;
- presentare le produzioni calabresi nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio.

La Fondazione inoltre:

- aderisce e partecipa all'attività del coordinamento europeo dei fondi regionali di investimento per l'audiovisivo e per la formazione professionale;
- nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio;
- può compiere tutti gli atti e tutti i negozi, anche immobiliari e finanziari, nonché adottare tutti provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali, per il finanziamento delle operazioni deliberate nonché per garantire il patrimonio dell'Ente;
- può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità;
- può compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, purché non in contrasto con la natura no profit dell'Ente;
- può partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
- può stipulare accordi o convenzioni con la Regione Calabria e con terzi per l'affidamento di attività coerenti con la finalità statutarie e più in generale in tema di valorizzazione e promozione culturale del territorio regionale;

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro, beni mobili e immobili
 o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità statutarie, effettuati dal Fondatore
 e dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo da eventuali avanzi di gestione
 destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
- da beni mobili e immobili acquisiti a qualunque titolo dalla fondazione;

- 2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 3. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 16, comma 3°.

Art. 5 Fondo di Gestione

Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi del patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi versati annualmente dal fondatore e dai sostenitori. I soggetti, pubblici e privati, che intendano sostenere la Fondazione, concorrono secondo modalità e i termini stabiliti dal Presidente;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, diversa dalle previsioni di cui al precedente art. 4.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 6 Socio Fondatore

Fondatore ed unico socio della Fondazione Calabria Film Commission è la Regione Calabria.

Art. 7 Sostenitori

Possono aderire in qualità di sostenitore persone fisiche, enti pubblici e/o privati comunque interessati a sostenere le finalità della Fondazione. L'ammissione con la conseguente qualifica di Sostenitore è deliberata dal Presidente.

Ai fini dell'ammissione i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, annuale o pluriennale, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente, ovvero a fornire a titolo gratuito beni e servizi.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Il Presidente decide l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri assunti con la partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori possono rinunciare al sostegno della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In ogni caso la perdita della qualità di Sostenitore non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate a qualsiasi titolo alla Fondazione.

Art. 8 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- Il Presidente Onorario;
- Il Comitato Onorario;
- Il Direttore;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- Il Revisore.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è nominato dal Socio Fondatore e per esso dal Presidente della Regione Calabria.

Il Presidente è individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, in conformità al regolamento reg. n. 5 del 2013.

Il Presidente ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio;
- sovrintende l'attività amministrativa e coordina l'operato degli organi;
- adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione;
- vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla attuazione dei programmi di attività;
- trasmette al Socio Fondatore, entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e il Socio;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative della Fondazione;
- stabilisce annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- approva i regolamenti, predisposti dal Direttore, per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
- approva il piano annuale delle attività e la relazione gestionale predisposta dal Direttore;
- delibera eventuali modifiche statutarie ai sensi dell'art.16 del Codice Civile da sottoporre al Socio Fondatore;
- approva l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
- delibera in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie;
- stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- svolge tutti gli ulteriori compiti devolutigli dal presente statuto;
- nel caso di mancata nomina del Direttore, verifica la congruità e legittimità dei rimborsi spese richiesti dagli organi statutari:

Il Presidente può delegare al Direttore, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Il Presidente resta in carica per quattro anni. L'incarico che decorre dalla data di nomina, è rinnovabile e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Socio Fondatore.

Al Presidente non spetta alcuna retribuzione fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento di attività connesse alla funzione esercitata.

In caso di impedimento temporaneo e comunque non superiore a tre mesi, il Presidente può delegare lo svolgimento delle funzioni al Direttore.

Art. 10 Presidente Onorgrio e Comitato Onorgrio della Fondazione

Il Socio Fondatore, e per esso il Presidente della Regione Calabria, può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo fra le personalità che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale nelle materie di cui all'art.3 . Il Presidente Onorario può essere delegato dal Socio Fondatore a rappresentare la Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della stessa.

Il Presidente Onorario resta in carica per quattro anni a decorrere dalla data della sua nomina e può essere riconfermato.

Il Comitato Onorario, nel numero massimo di 5 componenti, presieduto dal Presidente Onorario della Fondazione, si riunisce almeno una volta all'anno e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche e dell'indirizzo artistico della Fondazione.

I componenti del Comitato onorario sono individuati dal Socio Fondatore, e per esso dal Presidente della Regione Calabria, fra gli esperti qualificati del settore.

I componenti del Comitato Onorario restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

La carica di Presidente Onorario e di componente del Comitato Onorario non è retribuita. Sono fatti salvi i rimborsi per le spese documentate, sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 11 Direttore

Il Direttore è nominato dal Presidente della Film Commission, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

Il Direttore è scelto tra persone di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione, che non versino in situazioni di conflitto di interesse nei confronti dell'attività della Fondazione stessa (fatta salva l'esistenza di Convenzioni sussistenti con altre Film Commission).

Il Direttore collabora con il Presidente, nella individuazione delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno il piano annuale delle attività e la relazione gestionale da sottoporre all'approvazione del Presidente;
- predispone la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Presidente;
- predispone la bozza dei regolamenti inerenti la gestione degli organi, del personale e dei servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente;

- provvede all'assunzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale, dirigendone e coordinandone le attività dello stesso nell'ambito della Fondazione;
- provvede alla nomina di eventuali consulenti esterni, fissandone il relativo emolumento, sulla base delle indicazioni impartite dal Presidente;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni e agli atti del Presidente;
- esprime pareri e formula proposte al Presidente e all'Assemblea dei Sostenitori;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell'ambito dei poteri conferitigli;
- assolve le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Sostenitori.
- Verifica la legittimità e la congruenza dei rimborsi spese richiesti dagli organi statutari aventi diritto.

Il Direttore per il perseguimento degli scopi della Fondazione, potrà avvalersi degli uffici e del personale regionale, previo consenso degli organi competenti e degli interessati.

Al Direttore, possono essere attribuiti dal Presidente compiti di rappresentanza, anche processuale, della Fondazione.

In caso di impedimento temporaneo e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente.

L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Il Direttore resta in carica per quattro anni.

Art. 12 Assemblea dei sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno una volta all'anno dal Presidente, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione.

L'Assemblea dei Sostenitori esprime annualmente, eleggendolo tra i suoi membri, un osservatore che partecipa, con diritto di parola, alle sedute del Comitato Onorario.

Art. 13 Revisore

Il Revisore dei Conti è nominato dal Socio Fondatore.

Il Revisore è l'organo che controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

Il Revisore resta in carica per quattro anni e può essere rinominato una sola volta. Il relativo emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente all'atto della nomina.

Art. 14 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Novembre, il Presidente approva la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposta dal Direttore entro il 30 Ottobre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, predisposto dal Direttore entro il 28 febbraio. Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio deve essere comunicato dal Presidente al Revisore almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione. Il Revisore esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi nei quindici giorni successivi.

Il bilancio di esercizio con la relazione del Revisore deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art 15 Incompatibilità

Le cariche di Presidente e di Direttore sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione, fatte salve le altre cause di incompatibilità/inconferibilità previste dalla legislazione vigente.

Art. 16 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione

Le modifiche del presente Statuto sono proposte dal Presidente di Film Commission e approvate dalla Giunta Regionale.

Le decisioni relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza del Socio Fondatore.

La Regione Calabria, in qualità di Fondatore Promotore, potrà nominare, se lo riterrà necessario, il liquidatore del patrimonio della Fondazione.

Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa Fondazione sarà devoluto ai sensi di legge, secondo modalità definite dal Socio Fondatore.

I beni affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stressa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 17 Vigilanza

La Regione Calabria esercita sulla Fondazione la vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice civile.

La Giunta regionale sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della Fondazione ai sensi dell'art.

36, lett. f), dello Statuto regionale nonché alla sua efficacia, efficienza ed economicità mediante gli organi

competenti.

La Giunta regionale, inoltre adotta ogni iniziativa volta ad assicurare la rispondenza dell'attività della Fondazione allo scopo per la quale è stata costituita e per garantire la piena funzionalità ed efficienza. Ove siano accertati gravi violazioni di legge o statutarie o gravi irregolarità nella gestione che compromettano l'attività della Fondazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, può disporre la decadenza del Presidente e nominare uno o più commissari straordinari che esercitano i poteri dell'organo decaduto adottando ogni iniziativa utile al ripristino della corretta gestione.

Art. 18 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.